


COMUNE DI BRINDISI



REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 24/04/2021

Modificato con delibera di C.C. n. 1 del 28/01/2022

Modificato con delibera di C.C. n. 39 del 31/05/2022

Modificato con delibera di C.C. n. 117 del 21/12/2023

Modificato con delibera di C.C. n. 46 del 19/07/2024

INDICE

Regolamento.....	5
per l'accertamento e la riscossione.....	5
delle entrate ordinarie comunali	5
TITOLO I	6
CAPO I.....	6
Disposizioni Generali	6
Art. 1.....	6
Oggetto e finalità del regolamento	6
CAPO II.....	6
Entrate Ordinarie Comunali	6
Art. 2.....	6
Individuazione delle entrate ordinarie.....	6
Art. 3.....	6
Forme di gestione delle entrate	6
Art. 4.....	7
Regolamenti per tipologie di entrate	7
Art. 5.....	7
Determinazione di canoni, prezzi, tariffe delle entrate comunali	7
Art. 6.....	7
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	7
CAPO III	7
Gestione delle entrate ordinarie comunali.....	7
Art. 7.....	7
Soggetti responsabili delle entrate ordinarie comunali	7
Art. 8.....	8
Modalità di pagamento delle entrate ordinarie comunali.....	8
Art. 9.....	8
Attività di verifica e controllo	8
Art. 10.....	8
Omissione e ritardo dei pagamenti.....	8
Art. 11.....	9
Dilazione di pagamento.....	9
Art. 12.....	10
Poteri ispettivi	10
CAPO IV	10
Riscossione coattiva	10
Art. 13.....	10
Forme di riscossione.....	10
Art. 14.....	11
Procedure.....	11
Art. 15.....	11
Abbandono del credito	11
Regolamento.....	12
per l'accertamento e la riscossione.....	12

delle entrate tributarie.....	12
TITOLO II.....	13
CAPO I.....	13
Disposizioni Generali.....	13
Art. 16.....	13
Oggetto e finalità del regolamento	13
Art. 17.....	13
Definizione delle entrate	13
Art. 18.....	13
Regolamentazione delle tipologie di entrate	13
Art. 19.....	13
Determinazione delle aliquote e delle tariffe	13
Art. 20.....	14
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	14
CAPO II.....	14
Gestione delle entrate tributarie	14
Art. 21.....	14
Forma della gestione delle entrate tributarie	14
Art. 22.....	14
Soggetti responsabili delle entrate tributarie.....	14
Art. 23.....	14
Affidamento a terzi della gestione delle entrate tributarie	14
Art. 24.....	15
Attività di verifica e controllo	15
Art. 25.....	15
Contraddittorio preventivo	15
Art. 26.....	17
Avviso di accertamento	17
Art. 27.....	18
Annullabilità degli atti tributari.....	18
Art. 28.....	18
Nullità degli atti tributari.....	18
Art. 29.....	19
Sanzioni tributarie - Principi generali	19
Art. 30.....	19
Interpello del contribuente	19
Articolo 31.....	20
Istanza di interpello	20
Articolo 32.....	20
Adempimenti del Comune.....	20
Articolo 33.....	21
Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	21
CAPO III	21
Riscossione e pagamento delle entrate tributarie	21
Art. 34.....	21
Modalità di pagamento delle entrate tributarie	21
Art. 35.....	21

Forme di Riscossione	21
Art. 36.....	22
Omessa presentazione delle denunce o comunicazioni o dichiarazioni.....	22
Art. 37.....	23
Ritardati od omessi versamenti, interessi	23
Art. 38.....	23
Procedimento di irrogazione delle sanzioni e degli interessi	23
Art. 39.....	23
Concorso di violazioni e continuazione ex art 12 del D.lgs. n° 472/1997 novellato dal D.lgs. n°158/2015	23
Art. 40.....	25
Limiti all'applicazione del cumulo giuridico e continuazione in caso di conciliazione.....	25
giudiziale	25
Art. 41.....	25
Cumulo dell'istituto della recidiva con la continuazione	25
Art. 42.....	25
Principi in materia di compensazione delle somme a debito con le somme a credito	25
Art. 43.....	25
Compensazione nell'ambito dello stesso tributo	25
Art. 44.....	26
Compensazione tra tributi diversi	26
Art. 45.....	26
Sospensione dei rimborsi e compensazione ex art. 23 del D.lgs. n° 472/1997 (compensazione legale).....	26
Art. 46.....	26
Rimborsi.....	26
Art. 47.....	26
Dilazioni di pagamento	26
Art. 48.....	27
Pagamento e riscossione di somme di modesto valore	27
Art. 49.....	28
Cause di non punibilità.....	28
Art. 50.....	28
Ravvedimento.....	28
CAPO IV	29
Attività contenziosa e strumenti deflativi.....	29
Art. 51.....	29
Contenzioso.....	29
Art. 52.....	29
Autotutela obbligatoria.....	29
Articolo 53.....	30
Autotutela facoltativa	30
Art. 54.....	30
Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	30
Art. 55.....	30
Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti	30
Art. 56.....	31

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	31
CAPO V	31
Art. 57.....	31
Finalità della definizione dell'accertamento con adesione	31
Art. 58.....	31
Ambito di applicazione	31
Art. 59.....	32
Responsabile del procedimento.....	32
Art. 60.....	32
Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione	32
Art. 61.....	32
Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio	32
Art. 62.....	33
Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente	33
Art. 63.....	33
Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento	33
Art. 64.....	34
Atto di accertamento con adesione.....	34
Art. 65.....	34
Perfezionamento della definizione	34
Art. 66.....	34
Effetti della definizione.....	34
Art. 67.....	34
Riduzione della sanzione.....	34
CAPO VI.....	35
Disposizioni finali e transitorie	35
Art. 68.....	35
Il Dirigente del Settore Tributi	35
Art. 69.....	35
Norme transitorie.....	35
Art. 70.....	35
Norma di rinvio	35

**Regolamento
per l'accertamento e la riscossione
delle entrate ordinarie comunali**

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente titolo contiene la disciplina generale delle entrate comunali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 e in ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di gestione del patrimonio in particolare.
4. Il reperimento delle risorse patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

CAPO II

Entrate Ordinarie Comunali

Art. 2

Individuazione delle entrate ordinarie

1. Costituiscono entrate ordinarie comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi per l'uso di beni comunali e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate ordinarie comunali sono costituite da:
 - rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - proventi dei servizi pubblici;
 - corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - canoni di uso;
 - a carattere produttivo;
 - oneri concessori;
 - qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 3

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di istruttoria, controllo e recupero crediti, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente.

Art. 4

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata patrimoniale può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata, approvati non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 5

Determinazione di canoni, prezzi, tariffe delle entrate comunali

1. L'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici è disposta dalla Giunta e costituisce atto propedeutico ai fini dell'approvazione del Bilancio. E' fatta salva la possibilità di incremento delle tariffe e dei prezzi pubblici, in corso d'esercizio, al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2. L'istituzione e la disciplina generale delle tariffe dei servizi e della fruizione dei beni è adottata dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo si intendono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione dei canoni, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 5.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla Legge, successivamente alla entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedono apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'Ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di Legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in vigore.

CAPO III

Gestione delle entrate ordinarie comunali

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate ordinarie comunali

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse curando tutte le operazioni utili a tal fine, comprese l'attività istruttoria di controllo, verifica e recupero del credito, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del decreto legislativo n.267/2000.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 8

Modalità di pagamento delle entrate ordinarie comunali

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti mediante:
 - versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune- Servizio Tesoreria;
 - disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale;
 - PagoPA.

Art. 9

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di Legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di Legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs.446/97.
6. Il funzionario responsabile può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
7. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Peg ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 10

Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizione previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. Gli atti indicati nei precedenti comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, tramite pec.
6. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla

notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11

Dilazione di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.
2. La rateizzazione può essere concessa solo se comprensiva di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti non ricompresi in rateazione attive.
3. In presenza di rateazioni decadute, al fine di poter richiedere una ulteriore rateazione di atti non ricompresi nella predetta rateazione decaduta è necessario saldare le vecchie rate non regolarizzate ma scadute alla data di richiesta della nuova rateazione.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate od importi già dilazionati.
5. Le somme complessivamente dovute possono essere versate anche ratealmente, fermo restando il preventivo pagamento della 1^ rata per poter attivare definitivamente la procedura.
6. L'Amministrazione Comunale può consentire, previo atto formale, la rateizzazione ai sensi dell'art. 1, commi dal 796 al 802 della Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 ed in particolare:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f. oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
7. La rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00. La stessa disposizione è valida anche nel caso di rateizzazioni di più entrate non aventi natura tributaria. Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a € 70.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria, rilasciata da Operatore Finanziario iscritto all'albo a norma dell'art. 107 del TUB, o fidejussione bancaria; tale fidejussione deve coprire l'importo totale comprensivo degli interessi ed avere scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia deve essere intestata al Comune di Brindisi.
8. In ordine alla presentazione di una richiesta di rateizzazione, fino alla risposta formale da parte dell'Amministrazione, il cittadino non decade da alcun diritto e non è sottoposto ad altre sanzioni, rimanendo così sospesa la pratica.
9. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
10. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme dovute, si applicano sempre gli interessi al tasso legale. Il soggetto interessato dovrà inoltrare al Comune di Brindisi apposita istanza che dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito.
11. Gli interessi sono applicati dalla data di presentazione dell'istanza.
12. La dilazione, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, è prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo (fino a un massimo di 72 rate), purché non sia intervenuta decadenza dal beneficio.
13. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore può iscrivere, ove ne ricorrano le condizioni, ipoteca o fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
14. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
15. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito;
 - qualora il soggetto interessato abbia verso il comune altri debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - qualora il soggetto interessato sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio, salvo quanto previsto al precedente comma 3.
16. Il presente articolo si applica a tutte le entrate non tributarie anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.
- Sono, in ogni caso, fatti salvi i limiti imposti da legislazioni specifiche (a titolo di esempi esaustivi:
- a) quanto prescritto dall'art. 16 commi 1 e 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 47 della Legge 457/1978 secondo i quali, in caso di assenza di fidejussione, il titolo edilizio potrà essere rilasciato solo dopo la corresponsione totale – ultima rata – di quanto dovuto a titolo di costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione;
 - b) le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 Testo Unico sugli Appalti in merito alle fidejussioni da rilasciare in sede di concessioni o di anticipo di somme in conto lavori/forniture).

Art. 12

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di Legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

CAPO IV

Riscossione coattiva

Art. 13

Forme di riscossione

1. Decorsi 60 giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi. Le attività di riscossione relative agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019. Gli avvisi per l'accertamento esecutivo patrimoniale devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;

- indicare l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011;
 - indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 - indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
 3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
 4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - il Comune di Brindisi;
 - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 5. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 14 Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 10, comma 1. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza vengono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 15 Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ad altri accessori, non superi € 30,00 complessivi, salvo quanto diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali.
2. L'abbandono del credito, di cui al precedente comma, non si applica qualora si tratti di crediti connessi a una pluralità di obbligazioni periodiche.

**Regolamento
per l'accertamento e la riscossione
delle entrate tributarie**

TITOLO II

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 16

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente titolo contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 e in ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di gestione del patrimonio in particolare.
4. Il reperimento delle risorse patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

Art. 17

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi Statali le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione italiana, individuano i tributi di pertinenza comunale, le fatti specie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 18

Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata l'Amministrazione Comunale ha facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, un apposito Regolamento che avrà efficacia a partire dal 01 gennaio dell'anno di approvazione, se non diversamente disposto con Legge statale.
2. Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa Deliberazione di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono *resi* pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale e mediante pubblicazione integrale sul sito Internet della Amministrazione Comunale.

Art. 19

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita Deliberazione in misura tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono stabilite, ai sensi degli arti. 42 e 78 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, con Deliberazione della Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dalla Legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione dei Bilancio di previsione di ciascuno esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

Art. 20

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei Regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle singole ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di Leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla Legge, successivamente all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedono apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'Ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di Legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in vigore.

CAPO II

Gestione delle entrate tributarie

Art. 21

Forma della gestione delle entrate tributarie

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997:
 - Gestione diretta dell'Ente ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
 - Affidamento mediante convenzione ad Azienda speciale, anche consorti le di cui all'art. 113 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
 - Affidamento mediante convenzione a Società per azioni o a responsabilità limitata o partecipata dal Comune di cui all'art. 113 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, il cui socio privato sia scelto, mediante procedura di gara, tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e D.M. n. 289 del 11/09/2000;
 - Affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997.
2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'Art. 44 della Legge n. 724 del 24/12/1994.
3. La forma di gestione prescelta per entrate deve corrispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

Art. 22

Soggetti responsabili delle entrate tributarie

1. Sono Responsabili delle singole entrate i Funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli artt. 54 e 74 del D. Lgs n. 507 del 1993 e art. 4 del D. Lgs n. 504 del 1992 o, per le altre entrate, i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate o specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività di controllo e verifica l'attività di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate la riscossione coattiva è affidata al concessionario per la riscossione di cui al D. Lgs n. 112 del 1999 con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 23

Affidamento a terzi della gestione delle entrate tributarie

1. In caso di affidamento a terzi della gestione delle entrate, le attività di riscossione ed accertamento delle entrate sono effettuate dal Concessionario, che subentra all'Amministrazione Comunale in tutti i diritti ed obblighi attinenti alla suddetta gestione, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dai Regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

Art. 24

Attività di verifica e controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. In particolare, il Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, deve utilizzare in modo razionale ed efficiente le risorse umane, semplificando le procedure al fine di ottimizzare i risultati.
3. Il Responsabile, prima di emettere i provvedimenti di accertamento sulla base di dichiarazioni che presentano elementi di incertezza chiede, con nota scritta inviata agli interessati, i chiarimenti necessari e la produzione di eventuali documenti mancanti.
4. Il Responsabile, prima di emettere i provvedimenti di accertamento sulla base di dichiarazioni che presentano elementi di incertezza chiede, con nota scritta inviata agli interessati, i chiarimenti necessari e la produzione di eventuali documenti mancanti.
5. I contribuenti rispondono o esibiscono la documentazione richiesta entro i trenta giorni dal ricevimento della domanda, in difetto il Responsabile notifica l'atto di contestazione.
6. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni indicate nei commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 25

Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
 - a. gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b. il ruolo e la cartella di pagamento;
 - c. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - d. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - e. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;

- g. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (*oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati*);
 - h. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - i. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - j. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - k. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
- a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
9. La comunicazione di cui al comma 8 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
10. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
11. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
12. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:

- a. I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente
 - b. I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c. le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
13. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 11, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
 14. Nel caso in cui il comune abbia recepito l'istituto dell'accertamento con adesione, laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
 15. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
 16. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
 17. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
 18. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 19. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 26

Avviso di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di Legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, e deve essere espressamente motivato. Per "accertamento esecutivo tributario" si intende l'atto amministrativo che esplica contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva, riassumendo le caratteristiche di atto impositivo, titolo esecutivo e titolo di precetto, come disciplinato dall'art. 1 commi da 784 a 815 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
2. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo

notificatore del Comune.

4. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
 - indicare l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011;
 - indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 - indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 27

Annulabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 28

Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 29

Sanzioni tributarie - Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi n. 471,472e 473 del 18 dicembre 1997.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ed errori dell'Amministrazione stessa.

Art. 30

Interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza o la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili, l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale.
5. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
6. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 33.
7. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta;
 - b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
8. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata.
9. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
10. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita oppure è subordinata al pagamento di un contributo stabilito con apposita deliberazione della Giunta comunale. Il gettito del contributo è destinato a finanziare la formazione del personale addetto all'ufficio tributi/entrate dell'Ente.

Articolo 31

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 30, comma 5;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 30;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 32

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

Articolo 33

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione non pervenga entro il termine di cui all'articolo 32 si intende che il Comune condivide la soluzione prospettata dal contribuente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 32.
3. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espresso o tacita, sono annullabili.
4. Gli effetti della risposta all'istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente
5. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO III

Riscossione e pagamento delle entrate tributarie

Art. 34

Modalità di pagamento delle entrate tributarie

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune- Servizio Tesoreria;
 - disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale;
 - PagoPA.

Art. 35

Forme di Riscossione

1. Le entrate comunali vengono riscosse direttamente e non a mezzo ruolo.
2. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.
3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1,

comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- il Comune di Brindisi;
- i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

6. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

7. Come stabilito dall'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 "A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta".

Art. 36

Omessa presentazione delle denunce o comunicazioni o dichiarazioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o comunicazione o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONI	IMPORTO MIN. DEL TRIBUTO
IMU/TASI	100%	€ 51,64
SMALTIMENTO R.S.U./TARI	100%	€ 51,64

2. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al presente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONI	IMPORTO MIN. DEL TRIBUTO
IMU/TASI	50%	€ 51,64
SMALTIMENTO R.S.U./TARI	50%	€ 51,64

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui al presente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONI
IMU/TASI	€ 51,64
SMALTIMENTO R.S.U./TARI	€ 51,64

La stessa sanzione di € 51,64 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, ovvero per la mancata restituzione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate nel tempo dalla legge per ogni singolo tributo.

7. Per quanto concerne l'Imposta di Soggiorno si applicano le sanzioni ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.

8. Per quanto concerne il Canone Unico Patrimoniale si applicano le sanzioni ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

Art. 37

Ritardati od omessi versamenti, interessi

1. Chi non esegue, in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato ed al pagamento degli interessi al saggio legale corrente.
2. L'entità degli interessi è determinata nella misura di 1 punto percentuale in più rispetto al tasso di interesse legale.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
5. Le sanzioni e gli interessi previsti nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ufficio o concessionario diverso da quello competente.
6. Le medesime sanzioni ed interessi si applicano altresì nel caso di compensazione operata dal contribuente in difetto dei suoi presupposti.
7. Per quanto concerne l'Imposta di Soggiorno si applicano le sanzioni ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
8. Per quanto concerne il Canone Unico Patrimoniale si applicano le sanzioni ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

Art. 38

Procedimento di irrogazione delle sanzioni e degli interessi

1. Le sanzioni amministrative e gli interessi sono irrogati dal Responsabile del tributo.
2. Il Responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità dei fatti attribuiti al trasgressore degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione di sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. Il comma 1 del D.Lgs n. 472/1997 possono definire la controversia con la riduzione di un terzo della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs n. 472/1997 possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera atto di irrogazione della sanzione, impugnabile ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs n. 472 del 1997 sempre entro sessanta giorni dalla sua notificazione. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile, qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con la indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.
6. Qualora siano state proposte deduzioni, il Responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità in ordine alle deduzioni difensive.

Art. 39

Concorso di violazioni e continuazione ex art 12 del D.lgs. n° 472/1997 novellato dal D.lgs.n°158/2015

1. Quando il contribuente commette diverse violazioni della legge fiscale, anche in più annualità, le sanzioni non sono, di norma, sommate, posto che è prevista l'applicazione di una sanzione unica con i criteri individuati dall'art. 12 del D.lgs. n° 472/1997 e s.m.i.
2. Il concorso e la progressione sono istituti giuridici volti a prevedere l'applicazione di un'unica sanzione nelle ipotesi in cui con una sola azione si sono realizzate più violazioni contemporaneamente o perché sia stata violata ripetutamente la stessa disposizione (*concorso*) ovvero perché le violazioni commesse sono

legate da un rapporto di consequenzialità logica (*progressione*).

3. Qualora si verificano le diverse situazioni enunciate nello stesso art. 12 del D.lgs. n°472/1997, che si riepilogano di seguito, il calcolo della maggiorazione della sanzione risulta essere tra i seguentimassimi e minimi previsti dalla Legge nei seguenti modi:

a. **se le violazioni vertono su un unico tributo e sullo stesso periodo d'imposta, il sistema di calcolo è il seguente:**

- 1) è prevista una sola sanzione (*cumulo giuridico*);
- 2) la sanzione da considerare nel *cumulo giuridico* è quella relativa alla violazione più grave;
- 3) in concreto si dovrebbe applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata **da un quarto al doppio**: occorre sottolineare che, ai sensi del settimo comma, la sanzione non può essere comunque superiore a quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni (*cumulo materiale*);

b. **se le violazioni vertono su un unico tributo ma sono inerenti a periodi d'imposta diversi, il sistema di calcolo è il seguente:**

- 1) è prevista un'unica sanzione (*cumulo giuridico*);
- 2) la sanzione da considerare nel *cumulo giuridico* è quella relativa alla violazione più grave;
- 3) la sanzione prevista per la violazione più grave può essere aumentata **dalla metà al triplo**;
- 4) la sanzione da applicare in concreto è quella sub 3) maggiorata **da un quarto al doppio del suo valore**: occorre precisare che, ai sensi del settimo comma, la sanzione non può essere comunque superiore a quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni (*cumulo materiale*);

c. **se le violazioni concernono più tributi e sono inerenti allo stesso periodo d'imposta, il sistema di calcolo è il seguente:**

- 1) è prevista un'unica sanzione (*cumulo giuridico*);
- 2) la sanzione da considerare nel *cumulo giuridico* è quella relativa alla violazione più grave;
- 3) la sanzione applicata per la violazione più grave **si aumenta di un quinto**;
- 4) la sanzione da applicare in concreto è quella sub 3) maggiorata **da un quarto al doppio**: occorre ribadire che, analogamente ai casi precedenti, sempre ai sensi del settimo comma, la sanzione non può essere comunque superiore a quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni (*cumulo materiale*);

d. **se le violazioni rilevano ai fini di più tributi ma sono inerenti a periodi d'imposta diversi il sistema di calcolo è il seguente:**

- 1) è prevista un'unica sanzione (*cumulo giuridico*);
- 2) la sanzione da considerare *cumulo giuridico* è quella relativa alla violazione più grave;
- 3) la sanzione prevista per la violazione più grave **si aumenta di un quinto**;
- 4) la sanzione sub 3) è aumentata **dalla metà al triplo**;
- 5) la sanzione da applicare in concreto è quella sub 4) maggiorata **da un quarto al doppio**: occorre ribadire che, analogamente al caso precedente, sempre ai sensi del settimo comma, la sanzione non può essere comunque superiore a quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni (*cumulo materiale*).

4. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.

5. **Spetta in ogni caso al Funzionario Responsabile del tributo determinare la misura dell'aumento della sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso, tenendo conto di quanto disposto dal successivo comma 6.**

6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni (*cumulo materiale*), che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 40

Limiti all'applicazione del cumulo giuridico e continuazione in caso di conciliazione giudiziale

1. In conformità a quanto disposto dal D.lgs. n°158/2015 nella conciliazione giudiziale, il cumulo giuridico opera limitatamente alla singola imposta e alla singola annualità, (il che riduce enormemente la sua applicabilità).

Art. 41

Cumulo dell'istituto della recidiva con la continuazione

1. L'istituto della continuazione (ex art. 12 del D.lgs. n°472/1997 e s.mi.) è compatibile con quello della recidiva (ex art. 7, comma 3, del D.lgs. n° 472/1997 e s.m.i.).
2. Nel caso in cui ci si trovi innanzi ad un soggetto per il quale possa trovare applicazione la "recidiva" la sanzione base può essere previamente aumentata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e poi, sulla base così determinata, può procedersi al calcolo degli aumenti ex art. 12 del medesimo D.lgs. n°472/1997 novellato dal D.lgs. n°158/2015.

Art. 42

Principi in materia di compensazione delle somme a debito con le somme a credito

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n° 296/2006, nonché dell'art. 8, comma 1, della Legge n°212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da accertamento esecutivo o ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 43

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - ✓ generalità e codice fiscale del contribuente,
 - ✓ il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - ✓ l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - ✓ l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. L'Ufficio Tributi istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario-contabile-Tributi. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 44

Compensazione tra tributi diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - ✓ generalità e codice fiscale del contribuente
 - ✓ il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - ✓ l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - ✓ indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - ✓ l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
5. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei crediti da compensare con altri tributi comunali e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario contabile. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

Art. 45

Sospensione dei rimborsi e compensazione ex art. 23 del D.lgs. n° 472/1997 (compensazione legale)

1. Nel caso in cui il Comune accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito di imposta in presenza di atto di contestazione o di provvedimento di irrogazione, procede d'ufficio alla compensazione di tali somme provvedendo al recupero o al rimborso della differenza d'imposta.
2. L'operazione di cui al comma 1 comporta l'adozione, da parte del Responsabile dell'Entrata competente, l'adozione di apposito provvedimento di sospensione e di compensazione, che deve essere notificato ai soggetti interessati (autori della violazione e soggetti obbligati).

Art. 46

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione che deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 47

Dilazioni di pagamento

1. Su richiesta dell'interessato può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate. Per le somme dovute a seguito di provvedimenti di accertamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere la rateizzazione delle stesse.
2. Le somme complessivamente dovute, per effetto di atti di accertamento notificati al contribuente, possono essere versate anche ratealmente, fermo restando il preventivo pagamento della 1^a rata per poter attivare definitivamente la procedura.
3. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, così determinate

in conformità all'art. 1 c. 796 L. 160/2019:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
4. La rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00. La stessa disposizione è valida anche nel caso di rateizzazioni di diversi tributi. Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a € 70.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria, rilasciata da Operatore Finanziario iscritto all'albo a norma dell'art. 107 del TUB, o fidejussione bancaria; tale fidejussione deve coprire l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia deve essere intestata al Comune di Brindisi.
 5. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
 6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme dovute, si applicano gli interessi al tasso legale. Il soggetto interessato dovrà inoltrare al Servizio Tributi del Comune apposita istanza, entro e non oltre il termine per la proposizione del ricorso, che dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di accertamento/liquidazione, cartella di pagamento, ecc.).
 - Gli interessi devono essere applicati dalla data di presentazione dell'istanza. L'entità degli interessi è determinata nella misura di 1 punto percentuale in più rispetto al tasso di interesse legale.
 7. La dilazione, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, è prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo (fino a un massimo di 72 rate), purché non sia intervenuta decadenza dal beneficio.
 8. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
 9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 10. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito;
 - qualora il contribuente abbia verso il comune altri debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio, salvo che lo stesso contribuente non provveda a saldare le vecchie rate non regolarizzate ma scadute alla data di richiesta della nuova rateazione.
 11. Il presente articolo si applica a tutte le entrate tributarie anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.
Sono, in ogni caso, fatti salvi i limiti imposti da legislazioni specifiche (a titolo di esempi esaustivi:
 - a) quanto prescritto dall'art. 16 commi 1 e 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 47 della Legge 457/1978 secondo i quali, in caso di assenza di fidejussione, il titolo edilizio potrà essere rilasciato solo dopo la corresponsione totale – ultima rata – di quanto dovuto a titolo di costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione;
 - b) le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 Testo Unico sugli Appalti in merito alle fidejussioni da rilasciare in sede di concessioni o di anticipo di somme in conto lavori/forniture).

Art. 48

Pagamento e riscossione di somme di modesto valore

1. Non si procede al rimborso quando l'importo complessivo della somma da rimborsare risulta inferiore ad € 12,00. Per importo complessivo si intende la somma del tributo e degli eventuali interessi;

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta o la tassa da versare è inferiore ad € 12,00;
3. Gli importi da rimborsare o da riscuotere sono arrotondati all'unità di euro.

Art. 49

Cause di non punibilità

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997 è esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

Art. 50

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza¹.

¹ 1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. Abrogato.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 20 marzo 2001, dall'art. 7, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32).

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

CAPO IV

Attività contenziosa e strumenti deflativi

Art. 51

Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, al fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs n. 546/1992, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di Brindisi, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il Dirigente del Settore Tributi, esaminata l'idonea istruttoria del Funzionario responsabile, dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela dell'Amministrazione Comunale, eventualmente nominando l'assistenza tecnica un dipendente del Settore Tributi appartenente alla categoria D del CCNL in Vigore ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 546/1992. Ai fini dello svolgimento delle attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, e comunque di valore superiore a € 2.600, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del Funzionario responsabile della gestione.
2. In caso di sentenza favorevole alla A.C., con eventuale condanna alla liquidazione delle spese a favore della stessa, si applica, nel caso di assistenza tecnica prestata da Funzionari del Settore Tributi, la tariffa vigente per gli Avvocati con la riduzione del venti per cento degli onorari di Avvocato. Ciascun Regolamento disciplinante le singole imposte regola nel dettaglio la concreta applicazione della fattispecie contenuta nel presente comma.

Art. 52

Autotutela obbligatoria

1. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
 2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
 4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 53
Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 52, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
10. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
11. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 54

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

Art. 55

Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni

riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.

2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 56

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.

CAPO V

Accertamento con adesione

Art. 57

Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Brindisi, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 58

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Il responsabile del procedimento, quindi, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, qualora ravvisi che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
4. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorrerà valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto, non si potrà procedere in tal senso:
 - a) se la questione verte su una tariffa del tributo la cui applicazione è stabilita dalla legge o dal regolamento;
 - b) se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

5. Il responsabile del procedimento, per aderire all'accertamento con adesione, deve inoltre tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. Il responsabile del procedimento, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
7. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

Art. 59

Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 60

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - e. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 61

Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il procedimento è attivato di norma dal responsabile del procedimento con un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica eseguita dal messo comunale, o a mezzo PEC.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso, fermo restando quanto disciplinato all'art. 44, comma 3, del presente regolamento.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito nella lettera di rinvio di cui al successivo comma 5, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.
5. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua

iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 62

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 63

Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 58 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 53.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 64

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 65

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, ovvero con il versamento dell'importo della prima rata, unitamente alla prestazione della garanzia di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del presente Regolamento.
3. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui al precedente art. 60. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, aumentati di un punto percentuale, calcolati dal giorno successivo della data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
4. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento, e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
5. L'Ufficio Comunale competente acquisiti i documenti di cui al comma precedente, rilascia al Contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 66

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 67

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento per omessa o infedele dichiarazione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento), le somme complessivamente dovute, tenendo conto della predetta riduzione. Di

detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione, in quanto è venuta meno la condizione essenziale per averne diritto, e cioè la formulazione dell'istanza di accertamento.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 68

Il Dirigente del Settore Tributi

1. Al Dirigente del Settore Tributi compete ogni attività di sovrintendenza e coordinamento dei Funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli artt. 11,54 e 74 del D. Lgs n. 507 del 1993 e art. 11 comma 4 del D. Lgs n. 504 del 1992, titolari delle funzioni individuate nel presente Regolamento, li sostituisce secondo le modalità vigenti in caso di assenza, ed è titolare di potere sostitutivo in caso di loro inerzia con le modalità e i termini previsti dal Regolamento del funzionamento degli Uffici e dei Servizi di questa A.C.

Art. 69

Norme transitorie

1. Per le rateizzazioni richieste dal 1/1/2021 potranno essere adottate le norme previste dal presente Regolamento.
2. È abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento

Art. 70

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.